

# **ORDINANZA 18 dicembre 2008**

**Modificata dalle ordinanze di modifica del 19 marzo 2009 e 14 gennaio 2010**

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 17 gennaio 2009*

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;  
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;  
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);  
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;  
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;  
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche;  
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;  
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;  
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;  
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;  
Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano nonche' le sempre piu' frequenti morti tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione;  
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;

Ordina:

Art. 1.

Finalita'

1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.

2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo; e' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi

alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce .

3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto di cui all'art. 2, comma 1 .

4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione deve contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate.

5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti».

6. Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:

- a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente;
- b. sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica piu' aggiornata;
- c. al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche, non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute, e' a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.

Art. 2.

Compiti del medico veterinario

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite

delle ASL competenti per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL.

Art. 3.

Istituti Zooprofilattici Sperimentali

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad necroscopia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.

2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, al sindaco e, qualora positivo, all'Autorita' giudiziaria.

Art. 4.

Compiti del sindaco

1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art. 2, comma 1 o all'art. 3, comma 2, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti.

2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell'area interessata.

3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalita' di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' ad intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.

4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita' previste dal presente articolo, e' attivato, presso ciascuna Prefettura, un «Tavolo di coordinamento» per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.

5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali e un veterinario libero professionista nominato dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di appartenenza.

Art. 5.

Obblighi per i produttori

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un

contenitore, all'atto dell'utilizzo, con accesso solo all'animale bersaglio fatti salvi i casi previsti all'art. 1, comma 6.

2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere indicati le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di dodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2008

p. Il Ministro  
Il Sottosegretario di Stato  
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla  
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242

-----  
QUESTI ARTICOLI (OLTRE L'ART. 1 CHE HA MODIFICATO GLI ART. 2, 4 E 5  
DELL'ORDINANZA 18 DICEMBRE 2008) SONO DELL'ORDINANZA DEL 19 MARZO 2009

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008, predispone una procedura semplificata per il rilascio di un'autorizzazione entro il termine di 4 mesi dalla presentazione della domanda qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche del preparato ne' sulla sua efficacia.

2. I produttori di cui all'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di adeguamento delle autorizzazioni.

3. Le aziende possono continuare le attivita' produttive gia' autorizzate fino al centovesimo giorno dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Fino alla stessa data possono essere concesse, nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande, autorizzazioni alla produzione per le quali l'istanza sia stata presentata prima della data di entrata in vigore dell'ordinanza di cui all'art. 1 e possono essere effettuate le conseguenti attivita' produttive.

Art. 3.

La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia sino al 16 gennaio 2010.

Roma, 19 marzo 2009

p. Il Ministro

Il Sottosegretario di Stato

Martini

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2009

Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei  
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 233

-----  
QUESTO ARTICOLO (OLTRE L'ART. 1 CHE HA MODIFICATO L'ART. 1  
DELL'ORDINANZA 18 DICEMBRE 2008 COME MODIFICATA DALL'ORDINANZA 19 MARZO 2009)  
E' DELL'ORDINANZA DEL 14 GENNAIO 2010

Art. 2

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro del lavoro,  
della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, come  
modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009 e dalla presente ordinanza,  
e' prorogato di ulteriori 24 mesi decorrenti dalla data di  
pubblicazione della presente.

2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la  
registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di  
ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 14 gennaio 2010

Il Ministro: Fazio

---